



C O M U N E D I F I A N O

PROVINCIA DI TORINO

AREA VIGILANZA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Piazza XXV Aprile 1 - C.A.P. 10070 - Tel. 0119254302 - Fax 0119254966

www.comune.fiano.to.it - e-mail polizia.locale@comune.fiano.to.it

Ordinanza n. 967	Anno 2020	Registro Ordinanze
------------------	-----------	--------------------

Oggetto:	Vendite di fine stagione invernali (SALDI) - Fissazione della scansione temporale per l'anno 2021
----------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Premesso che:

La Legge Regionale 28/1999, all'art. 14 comma 2, come sostituito dall'art. 6 della Legge Regionale nr.13 del 27 luglio 2011, attribuisce alla Regione la competenza a determinare annualmente le date di inizio delle vendite di fine stagione (c.d. saldi), mentre ai Comuni compete la fissazione della durata delle vendite, per un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo;

La Regione Piemonte ha esercitato la propria competenza con Deliberazione di Giunta n. 53-2490 del 04.12.2020 e successiva deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2020, n. 38-2718, in parziale modifica della D.G.R. n. 53-2490 sopra indicata, pubblicata il 17 dicembre 2020 sul bollettino ufficiale, prevedendo per l'anno 2021 le seguenti scadenze:

- inizio saldi invernali: per l'anno 2021 ricorre il 7 Gennaio.

Rimane fermo, nel deliberato della Regione Piemonte:

- che la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire dalla suddette date di inizio;
- che al Comune compete definire la scansione temporale delle otto settimane di durata;
- che l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni individuate dal Comune;

con la medesima deliberazione la Regione Piemonte ha consentito lo svolgimento delle vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti la data di inizio dei saldi invernali per l'anno 2021, per sostenere la ripartenza del sistema commerciale piemontese colpito dall'attuale emergenza sanitaria COVID-19.

Si dà atto che, per consolidata tradizione, il periodo delle vendite di fine stagione si è sempre svolto nel nostro territorio comunale in un'unica scansione della durata massima consentita dal disposto normativo, per cui non si ravvisano ragioni per modificare l'abitudine ormai acquisita dagli operatori del settore.

Tutto ciò premesso:

Visto il D.Lgs. 31.03.1998, n.114;

Vista la Legge Regionale 12.11.1999 nr. 28 e s.m.i.;

Vista la L.R. 11.03.2015, n.3;

Vista la D.G.R. 01.12.2017 nr.32-6031;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267;

DISPONE

di determinare come segue, in esecuzione del disposto di legge, la durata delle vendite di fine stagione per l'anno 2021:

- vendite di fine stagione invernali dal 7 Gennaio 2021 al 28 Febbraio 2021, con la possibilità di effettuare vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti il 7 gennaio 2021.

RENDE NOTO CHE:

1) Ai sensi della Legge Regionale n.3 dell'11.03.2015 non è più prevista la preventiva comunicazione al Comune. L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento.

2) Ai sensi dell'art. 15 co. 3 della Legge Regionale n.28/1999, "nelle vendite di liquidazione e di fine stagione, nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione vendite fallimentari, come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone".

3) Ai sensi del comma 5 dell'art. 15 del D.lgs. 114/1998 "lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve essere comunque esposto".

4) L'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei consumatori, approvato il 06.09.2005 nr. 206.

5) In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 comma 3 del D.lgs. 31/3/1998 nr. 114 per le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione e consistente nel pagamento di una somma compresa da € 516.00 e € 3098.00, fatto salvo il caso in cui il fatto sia sanzionato da altre disposizioni.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- Entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art.2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n.1034;
- Entro 120 giorni dalla notifica, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art.8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971, n.1199.

Fiano, lì 31.12.2020

